



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 158

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 6 marzo 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 17

2^a - Giustizia:

Plenaria » 20

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53) » 24

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 25

5^a - Bilancio:

Plenaria » 31

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23) » 37

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25) » 38

Comitato ristretto (Riunione n. 1) » 38

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 40

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 43

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza » 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	54
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	56
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	60
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	61
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	62
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	63
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	64
<hr/>		
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	65

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. – *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. – *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI. – *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) MOLLAME. – *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. – *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) **NASTRI**. – *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) **Virginia LA MURA**. – *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) **Anna ROSSOMANDO ed altri**. – *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La presidente **MORONESE** ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

Il senatore **BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 609, recante disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Con il provvedimento, composto di 8 articoli, vengono anzitutto individuate le finalità a partire dalla valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli al fine di promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, e si riconosce il suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

Dopo aver precisato le definizioni di superficie agricola e di consumo di suolo, segnala che il testo prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, venga fissato il limite massimo di superficie agricola consumabile, al fine di contenere il consumo di suolo e l'erosione della superficie agricola nazionale. Si rimanda ad una deliberazione della Conferenza unificata per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione di tale obiettivo, nonché per la determinazione della superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del suo consumo.

Sempre con deliberazione della Conferenza unificata si provvede alla ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse Regioni; e solo qualora la Conferenza non vi provveda le relative determinazioni dovranno essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il parere della Conferenza unificata.

Precisa poi che, senza oneri per la finanza pubblica il disegno di legge istituisce un Comitato interministeriale, costituito dai rappresentanti dei diversi Ministeri coinvolti e dell'Istat, nonché dai rappresentanti desi-

gnati dalla Conferenza unificata, con compiti di controllo e monitoraggio relativamente al problema del consumo di superficie agricola nazionale.

Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presenta al Parlamento entro il 31 marzo.

Alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è poi attribuito il compito di dare attuazione alle norme di principio dettate dal provvedimento, stabilendo, entro il limite massimo fissato a livello statale, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale all'interno del rispettivo territorio. È altresì effettuato un rinvio alle previsioni contenute nel piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ricorda poi che il disegno di legge prevede il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti europei; a pena di nullità, tale divieto deve essere indicato negli atti di compravendita dei terreni. Sono quindi previste specifiche sanzioni per la violazione del divieto (una sanzione principale di natura pecuniaria e una sanzione accessoria volta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi qualora la violazione sia stata perpetrata tramite attività edificatoria).

Vengono poi introdotte misure per incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti. In particolare viene attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia a quei Comuni e quelle Province che danno priorità per la localizzazione degli insediamenti alle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali. Stessa priorità è anche attribuita ai privati che realizzano il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali.

Viene quindi istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un registro dei Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite fissato, registro a cui i comuni interessati possono chiedere volontariamente di essere inseriti.

Si prevede poi che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal provvedimento siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e ad interventi di qualificazione ambientale e paesaggistica.

Sono infine previste disposizioni transitorie dirette a disciplinare il consumo di superficie agricola con riferimento ad interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'entrata in vigore della legge, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.

Il relatore passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 984, che intende affrontare i temi del contrasto al consumo del suolo e della rigene-

razione urbana perseguendo prioritariamente le seguenti finalità: realizzare una legge di principi, che possa essere agevolmente attuata dalle Regioni, con un regime transitorio flessibile e efficace; fermo l'obiettivo del saldo netto pari a zero di consumo di suolo nel 2050, avviare una riduzione progressiva del consumo di suolo; creare le condizioni per ipotizzare l'immediata inibizione della possibilità di incrementare previsioni che consentano consumo di suolo ulteriore rispetto a quello già programmato; con la nuova normativa a regime, porre un limite temporale massimo per la destinazione edificatoria delle aree; realizzare misure di semplificazione procedurale e di incentivazione economica per il riuso e la rigenerazione urbana.

Segnala che il testo proposto consta complessivamente di cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della nuova normativa, disponendo, tra l'altro, che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, si prevede in via generale che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tal fine si stabilisce più in particolare che, nell'ambito delle procedure, previste dal Codice dell'ambiente, di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione delle alternative deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

Sempre al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, si stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome orientano l'iniziativa dei Comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.

L'articolo 2 del disegno di legge reca invece le definizioni rilevanti nella materia considerata, sul modello di quanto previsto dai disegni di legge n. 86, n. 164 e n. 843.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che stabilisce i limiti al consumo di suolo e una specifica disciplina transitoria relativa agli stessi. In particolare, al comma 1, si prevede che, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione pro-

gressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali.

Al comma 2 si stabilisce poi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, i Comuni e le Regioni non possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto ai piani già vigenti. In via transitoria sono fatti salvi, ai sensi del comma 3, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della legge medesima, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Si stabilisce quindi, al comma 4, che le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con i commi 2 e 3 sono nulle. Sono altresì nulli i titoli edilizi, comunque denominati, rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle.

I commi 5 e 6, con riferimento alle previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e i commi 11 e 12, con riferimento alle previsioni urbanistiche che saranno successivamente adottate, stabiliscono, con una differente modulazione, che tali previsioni devono essere attuate entro determinati limiti temporali decorsi i quali le stesse perdono efficacia e che il ritardo nell'attuazione oltre i termini previsti determina un progressivo incremento dell'importo del contributo dovuto per il rilascio del permesso per costruire.

Il comma 7 prevede che, al fine di ridurre l'utilizzo di superfici libere edificabili, i comuni possono consentire permutate tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà comunale destinate a riuso e rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di stima del valore delle aree medesime; l'efficacia delle permutate è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta medesima.

Ai sensi del comma 8, al fine di consentire la definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo determinato in conseguenza dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, i Comuni entro un anno dalla predetta data dovranno fornire alle Regioni e alle Province autonome i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale già vigenti. Il successivo comma 9 dispone quindi che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due

anni dalla medesima data di entrata in vigore, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di Comuni, anche ubicati in diverse Province.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 3, evidenzia che il comma 10 prevede la possibilità di compensazioni tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse Regioni, mentre il comma 13 stabilisce che i Comuni che non forniscono i dati di cui al comma 8 sono inibiti dalla possibilità di approvare nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Ai sensi del comma 14 il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome. Il comma 15 stabilisce che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Infine, ai sensi del comma 16, le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Sottolinea quindi la rilevanza dell'articolo 4, che detta disposizioni in tema di priorità del riuso e della rigenerazione urbana e di relative misure di incentivazione.

Ai sensi del comma 1 si prevede che le Regioni e le Province autonome adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie. Il comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.

I commi 3 e 4 stabiliscono poi che i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale dei comuni. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, l'esecuzione del censimento è presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo. Le Regioni e le Province autonome dovranno adottare disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.

Il comma 5 dispone quindi che, sulla base del censimento di cui sopra, sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli. Ai sensi del comma 6 l'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono essere iniziati decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.

I successivi commi 7, 8, 9, 10 e 11 prevedono infine, sempre da parte delle Regioni e delle Province autonome, ulteriori forme di semplificazione amministrativa e anche riduzioni degli oneri di urbanizzazione, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana.

L'articolo 5 stabilisce da ultimo che sono fatte salve le competenze in materia di governo del territorio delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla nuova legge ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

La senatrice NUGNES (*M5S*), relatrice per la 13^a Commissione, dà conto del disegno di legge n. 63, che si propone di favorire il rilancio delle aree periferiche o comunque degradate dei centri urbani, superando la contrapposizione centro-periferia. A tale scopo esso prevede una pluralità di interventi finalizzati alla riqualificazione e rigenerazione urbana, dal punto di vista edile, economico e sociale, in modo da promuovere lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e la sicurezza, nonché la creazione di nuove e più adeguate strutture di edilizia residenziale.

Il provvedimento contiene 11 articoli. In primo luogo illustra l'articolo 1, che affida ai Comuni e alle Città metropolitane il compito di individuare e mappare, nei territori sotto la loro rispettiva giurisdizione, le aree di degrado, periferiche e non, che siano assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Si fornisce quindi la definizione di intervento di rigenerazione urbana e delle relative finalità, inserendole nel più ampio contesto delle priorità definite dalla Politica europea di coesione 2014-2020.

L'articolo 2 prevede poi una ridefinizione del vigente *bonus* di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, applicabile agli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo, e portandone la scadenza al 31 dicembre 2019 (al riguardo, si segnala che, per alcune tipologie di interventi, tale proroga è già stata disposta dalla legge di bi-

lancio 2019). Si interviene inoltre sulla misura del *bonus*, la cui aliquota base viene ridotta al 35 per cento, inserendo nel contempo una agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate. È altresì stabilito un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2018, come modificati dalla presente legge. Si prevede inoltre che le nuove agevolazioni siano applicabili anche agli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica. Si introducono semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione degli interventi in esame, che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Inoltre si escludono le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico. Infine, sono disposte sanzioni in caso di false attestazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L'articolo 3 stabilisce un aumento del *bonus* per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate fino al 60 per cento, con i medesimi benefici previsti per gli interventi per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico visti in precedenza.

L'articolo 4 inserisce la nuova procedura della sostituzione edilizia, che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione. L'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

La relatrice richiama poi l'articolo 5, che intende riattivare il Fondo rotativo statale per la progettualità, inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedimenti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di riqualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle Regioni e selezionati da un'apposita commissione tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni Regione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si aggiungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate allo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 6 inserisce una serie di benefici fiscali per le micro, piccole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche o degradate individuate dai Comuni e dalle Città metropolitane. Si prevede un credito sulle imposte sui redditi dal 50 all'80 per cento per dieci anni, l'esenzione totale IRAP e IMU rispettivamente per dieci e tre anni, nonché l'esonero dai contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i primi cinque anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti residente in zone periferiche o degradate.

L'articolo 7 dà ai comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro.

L'articolo 8 consente ai comuni di adottare sanzioni, mediante un aumento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni, per incentivarne il recupero e la riqualificazione.

L'articolo 9 affida alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle forme e dei modi della partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

Fa quindi presente che l'articolo 10 rimodula la procedura di permuta di cui all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che è considerata «di assoluta priorità» qualora gli immobili da adibire o da costruire *ex novo* ad uso governativo o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tal fine l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, procede a un'ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all'utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30 per cento, adeguati alla destinazione d'uso. La permuta avviene all'esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione tra la legislazione statale e quella regionale.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 984, che si compone di 18 articoli e persegue la finalità di garantire la protezione e la gestione sostenibile dei suoli e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche per garantire la sicurezza della filiera alimentare. Tali finalità sono realizzate nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli prevenendo il loro degrado; riportare i suoli degradati, ove tecnicamente possibile, ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità, considerando anche i costi del ripristino del suolo; migliorare la gestione del suolo tenendo presenti i cambiamenti climatici, tutelando i suoli integri dal punto di vista della funzionalità e dei servizi ecosistemici e favorendo il miglior uso di suoli già compromessi.

Evidenzia poi che il provvedimento in esame istituisce un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una o più delle seguenti funzioni o servizi ecosistemici di natura economica, ambientale, sociale e culturale: di produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura; di stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua; di riserva di biodiversità; di stoccaggio di

carbonio; di fonte di materie prime; di ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane; di sede del paesaggio e del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.

Il disegno di legge introduce inoltre misure per la conoscenza e la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad attività umane, con esclusione delle acque sotterranee.

In particolare, esso istituisce, presso l'ISPRA, il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA, con i seguenti compiti: aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico; divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo; valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità; individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti; definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni; valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo. Rileva poi che il disegno di legge istituisce presso il CENSPU un Comitato tecnico-scientifico quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato è composto: da un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione; da un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche, che sono aggiornate ogni tre anni dal CENSPU. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali per la protezione ambientale, le università e il CREA, istituisce la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agri-

cole alimentari, forestali e del turismo e con la collaborazione dell'ISPRA, dell'ISTAT, della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e del Centro nazionale di cartografia pedologica del CREA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici sull'uso del suolo, nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati pedologica nazionale. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Segnala quindi la previsione, contenuta nel testo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili dal sito internet istituzionale, per migliorare la percezione del valore e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado.

I materiali divulgativi sono aggiornati dal CENSPU ogni quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Le agenzie regionali per la protezione ambientale organizzano corsi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sui rischi ai quali è esposto, con l'obiettivo di: portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate nelle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo; formare il personale delle amministrazioni locali e delle predette aziende rurali sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare o impedire il degrado del suolo. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano per l'introduzione nelle università dell'insegnamento della pedologia nei diversi corsi di studio.

Tra le misure per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli si annoverano le previsioni riguardanti: la valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli, le modalità per l'individuazione delle aree a rischio di erosione, di compattazione, di salinizzazione, di diminuzione della sostanza organica e a rischio di perdita di biodiversità nonché delle aree a diverso grado di impermeabilizzazione causata da urbanizzazione.

Il disegno di legge intende altresì assicurare il coordinamento dei controlli ambientali finalizzati alla prevenzione della contaminazione dei suoli ad ogni livello di pianificazione, in conformità con quanto disposto dalla legislazione vigente.

Infine il CENSPU effettua la valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo tenendo anche conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.

La presidente MORONESE, d'intesa con la Presidenza della 9^a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), in qualità di prima firmataria del disegno di legge n. 984, ringrazia i Presidenti e i colleghi delle Commissioni riunite per l'inserimento all'ordine del giorno anche del suo testo, sottolineando l'importanza della questione in esame.

La presidente MORONESE avverte che, d'intesa con il presidente Vallardi della 9^a Commissione, tenuto conto del nuovo calendario dei lavori parlamentari, la prossima settimana proseguiranno, dinanzi agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, le audizioni informali già programmate sui disegni di legge in titolo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984 è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente MORONESE informa che, nel corso dell'audizione di ieri, in relazione all'affare assegnato n. 93 sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria**70^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BORGHESI*La seduta inizia alle ore 13,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Deputati D’UVA ed altri.* – **Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum**, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd’Az*) riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli.

L’articolo 1 modifica l’articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l’iniziativa legislativa popolare. In particolare, dopo il secondo comma sono inseriti quattro nuovi commi che introducono una procedura rinforzata per i progetti di legge di iniziativa popolare che siano sottoscritti da almeno 500.000 elettori. In sintesi, a seguito della presentazione della proposta legislativa popolare, si avvia un procedimento che prevede l’approvazione del testo da parte delle Camere entro 18 mesi oppure – nei casi in cui, nello stesso arco di tempo, le Camere non abbiano concluso l’*iter* parlamentare, abbiano approvato un testo diverso o abbiano respinto il testo – a una consultazione referendaria per deliberarne l’approvazione. Qualora le Camere approvino la proposta in un testo diverso da quello presentato, il *referendum* è indetto sulla proposta originariamente presentata, salvo che i promotori non rinuncino alla consultazione referendaria; in tal caso la proposta approvata dal Parlamento è promulgata qualora quella sottoposta a *referendum* non sia approvata.

I parametri di ammissibilità dell’eventuale *referendum*, rispetto ai quali la Corte costituzionale è chiamata a esprimersi sulla base di quanto

previsto dall'articolo 3, sono individuati dal nuovo quarto comma dell'articolo 71 della Costituzione. Nello specifico, è esclusa l'ammissibilità del *referendum* se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non rispetta l'obbligo di copertura finanziaria e se non ha contenuto omogeneo.

La proposta sottoposta a *referendum* è quindi approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché siano superiori a un quarto degli aventi diritto al voto.

Per rendere omogeneo il sistema, con l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale in esame, tale quorum approvativo è stato esteso anche al *referendum* abrogativo, mediante una modifica dell'articolo 75, quarto comma, della Costituzione.

L'ultimo comma dell'articolo 71 della Costituzione, introdotto dal provvedimento in esame, affida a una legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, la disciplina dell'attuazione del nuovo articolo 71, facendo espresso riferimento alla necessità che vengano disciplinati: le ipotesi di concorso di più proposte di legge popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità per assicurare uguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.

Infine, all'articolo 3, la legge costituzionale n. 1 del 1953 è integrata con l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza sul giudizio di ammissibilità sul *referendum* previsto dal nuovo articolo 71 della Costituzione. In relazione alla tempistica del controllo di costituzionalità, si prevede che la Corte costituzionale intervenga prima della presentazione alle Camere della proposta di legge popolare, purché siano state raccolte almeno 200.000 sottoscrizioni. Spetta inoltre alla Corte costituzionale valutare la conformità della proposta approvata dal Parlamento all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. La valutazione della natura meramente formale delle modifiche apportate dalle Camere, ai fini dell'esclusione del *referendum*, è invece demandata a un organo terzo da individuarsi tramite la legge attuativa di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione.

Il relatore GRASSI (M5S) esprime un giudizio positivo sul testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che introduce una procedura rinforzata per l'iniziativa legislativa popolare sottoscritta da almeno 500.000 elettori. Si prevede, infatti, che il progetto di legge d'iniziativa popolare – qualora sia respinto o modificato dalle Camere – sia sottoposto a consultazione referendaria, al verificarsi di alcune condizioni di ammissibilità. In tal caso, sarà rimessa agli elettori la scelta tra il progetto di legge popolare e il testo licenziato dal Parlamento.

Pur ritenendo che il procedimento sia snello e compatibile con le norme costituzionali, assicura la propria disponibilità a valutare eventuali proposte migliorative, soprattutto dal punto di vista tecnico, al fine di rendere l'*iter* quanto più possibile efficiente.

Si sofferma, infine, sull'articolo 3 del disegno di legge costituzionale, ritenendo preferibile una formulazione più sintetica e chiara, pur mantenendo inalterato il contenuto della norma: in particolare ritiene che l'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953 potrebbe essere modificato, più che aggiungendo ulteriori commi, integrando le disposizioni esistenti con i riferimenti all'articolo 71.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che sarà necessario approfondire alcuni aspetti, in particolare con riferimento alle materie che possono costituire oggetto di un quesito propositivo, anche tenendo conto della disciplina del *referendum* abrogativo.

Inoltre, rileva l'opportunità di verificare se, con la nuova procedura applicata anche al *referendum* abrogativo che prevede un giudizio *ex ante* di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale una volta che siano state raccolte 200.000 firme, il vigente termine complessivo di tre mesi per il loro deposito possa ritenersi, alla luce di questo nuovo passaggio procedurale, ancora sufficiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria**74^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12^a Commissione. Esame del testo e degli emendamenti e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che tratta dei disturbi del comportamento alimentare.

In particolare l'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 580-bis (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*). In merito al comma 1, rileva che suscita perplessità il ricorso congiuntamente alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa.

Come noto infatti sulla base di quello che è l'orientamento della giurisprudenza nazionale della giurisprudenza CEDU l'applicazione della sanzione amministrativa (ma sostanzialmente penale) congiuntamente alla sanzione penale per un medesimo fatto di reato integra gli estremi della violazione del principio del *ne bis in idem*.

In merito al comma 2, ribadite le osservazioni relative alla violazione del principio del *ne bis in idem*, osserva che suscita perplessità il ricorso alla espressione «persona in minorata difesa», dal momento che si tratta di un riferimento che non ha alcun precedente all'interno della legislazione penalistica e potrebbe dare luogo a problemi interpretativi per la scarsa compatibilità con il principio di tassatività.

Suscita altresì perplessità il riferimento alla nozione di capacità di intendere di volere che il legislatore del codice penale nell'articolo 85 utilizza per riassumere l'insieme delle condizioni psicofisiche di normalità che consentono di attribuire la responsabilità di un reato al suo autore, rendendolo meritevole di pena. Si tratta quindi di una qualità che riguarda il soggetto attivo del reato mentre in questo caso sarebbe riferita al soggetto passivo del reato.

Propone pertanto di riformulare il testo nei seguenti termini:

«la pena è aumentata per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica».

In merito alla previsione dell'ultimo comma che prevede la commutazione della sanzione penale nel trattamento sanitario obbligatorio, osserva che secondo la previsione dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Il trattamento sanitario obbligatorio è, pertanto, possibile soltanto nei casi previsti dalla legge: esso è stato istituito dalla legge n.180 del 1978 (Legge Basaglia) ed attualmente è regolato dalla legge n. 883 del 1978. Il provvedimento è emanato dal sindaco del luogo dove il soggetto ha la residenza (ovvero si trova in quel momento) ed ha durata di 7 giorni. È proprio il sindaco a disporre il trasferimento presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC). Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in materia e in particolare può essere ricordata la sentenza n. 307 del 1990, nella quale si sottolinea lo scopo ristoratore del trattamento, che deve essere tollerabile e imposto purché non incida negativamente sulla salute del paziente. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione è poi necessario che il TSO non violi in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Pertanto in presenza della riserva di legge prevista dall'articolo 32 della Costituzione è necessario chiarire in che cosa consista questo trattamento sanitario obbligatorio cui fa riferimento la disciplina legislativa proposta, e inoltre si deve fare presente che non si tratta di una misura che può essere disposta dal giudice penale dal momento che a legislazione vigente è prevista dall'autorità di pubblica sicurezza.

La previsione allo stato si pone in contrasto con la riserva di legge prevista dall'articolo 32, comma 2, della costituzione dal momento che non determina presupposti limiti ambito di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio cui si fa riferimento.

Inoltre occorre considerare la previsione dell'articolo 13 della Costituzione nella parte in cui non determina modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio.

Sul punto ricorda che un trattamento sanitario obbligatorio per essere costituzionalmente legittimo deve essere previsto da una legge (riserva di legge), deve essere determinato (non sono ammissibili trattamenti sanitari obbligatori che non siano previsti in modo sufficientemente preciso dalla legge), non deve essere pregiudizievole per la salute del soggetto che vi è sottoposto, deve avere come finalità la tutela dell'interesse della collettività alla salute con il limite del rispetto della persona umana.

Inoltre poiché la finalità della pena come previsto in Costituzione è la rieducazione del reo (articolo 27 comma 3 della Costituzione) il trattamento sanitario non avendo finalità rieducativa, non può essere disposto da una norma penale né tanto meno può integrare gli estremi di una sanzione penale (posto che il codice penale ricorda che sono sanzioni penali la reclusione, l'arresto, la multa o l'ammenda).

Ricorda poi l'articolo 6, comma 3, che punisce con una sanzione amministrativa da euro 50.000 a 100.000 le condotte delle agenzie di moda e pubblicitarie che non rispettino gli obblighi di cui all'articolo 6 circa l'acquisizione del certificato medico e del peso degli interessati, sul quale non formulo rilievi.

Relativamente agli emendamenti osserva quanto segue:

– sull'emendamento 2.01, quanto al cumulo tra sanzione penale sanzione amministrativa, fa riferimento a quanto su esposto in materia di violazione del *ne bis in idem*. Quanto alla concessione alle misure alternative alla detenzione, fa presente che le condizioni per l'accesso alle stesse sono fissate dal Codice di procedura penale e occorre rispettare detti requisiti;

– sull'emendamento 2.1, oltre alle già evidenziate perplessità in merito al cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa, fa presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio ancora una volta indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione;

– sull'emendamento 2.5 vale il riferimento già nel testo all'espressione minorata difesa;

– sugli emendamenti 2.6 e 2.7 segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva. Pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;

– sull'emendamento 4.0.1 segnala i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento. Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;

– sull'emendamento 6.1 segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica non agonistica; quanto al comma 2 segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che devono quindi essere salvaguardate dalla normativa statale.

Ricorda che il legislatore italiano ha riconosciuto la piena autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo in quanto con l'articolo 1 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, ha stabilito che la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale. Questa indicazione rappresenta una tappa fondamentale per la storia giuridica del fenomeno sportivo, non solo perché si è dato atto dell'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, ma altresì perché lo stesso è stato riconosciuto come ordinamento giuridico autonomo facente capo al Comitato Olimpico Nazionale, con la conseguenza che lo stesso avrà la concreta possibilità di autodeterminare le proprie regole di funzionamento e di gestione anche per quanto attiene alle forme di giustizia in esso operanti. Il legislatore ha voluto sottolineare che i rapporti tra gli ordinamenti sportivo e statale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo. Ne consegue che si tratta di una forma di autonomia comunque legislativamente circoscritta e limitata, per mezzo della quale l'ordinamento giuridico sportivo gode di una certa misura di autonomia organizzativa e normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria

35^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00633 presentata dai senatori Dal Mas ed altri, sulla detenzione in carcere in Sri Lanka di un cittadino italiano.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Di Stefano.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario DI STEFANO, nel rispondere all'interrogazione in titolo, informa che il connazionale Antonio Consalvo è stato arrestato dal *Police Narcotics Bureau*, presso l'aeroporto di Colombo, il 28 aprile 2018, per detenzione di 5 chilogrammi di stupefacenti (marijuana), e da allora è detenuto nel penitenziario di Negombo, una città a una quarantina di chilometri di distanza dalla capitale dello Sri Lanka.

L'Ambasciata d'Italia si è preoccupata di mantenere i contatti con il connazionale e di monitorare le sue condizioni psico-fisiche, effettuando diverse visite consolari, l'ultima delle quali il 26 febbraio scorso. Essa è, inoltre, in costante contatto con i familiari del connazionale, in particolare con la madre che viene puntualmente informata delle condizioni di salute del figlio – apparse buone nell'ultima visita effettuata – e dello sviluppo della relativa vicenda giudiziaria. Tramite la Rappresentanza italiana, peraltro, la madre ha, inoltre, potuto far recapitare all'interessato alcuni generi di conforto.

Per quanto riguarda la vicenda processuale, l'Ambasciata è intervenuta più volte sulle competenti Autorità locali per sollecitare la rapida prosecuzione della fase istruttoria.

Lo stesso Sottosegretario ha personalmente sollevato la questione relativa al connazionale Consalvo (insieme a quella dell'altro detenuto italiano nel Paese, Mattia Giberti) venerdì scorso (1° marzo) con il Ministro degli Affari Esteri dello Sri Lanka, esprimendo il vivo auspicio dell'Italia che la vicenda possa trovare una rapida soluzione.

L'Ambasciata d'Italia a Colombo – conclude il rappresentante del Governo – in stretto raccordo con la Farnesina, continua e continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, interloquendo con le Autorità locali, prestando ogni necessaria assistenza al connazionale e tenendosi in contatto con i familiari e il legale dello stesso.

Il senatore DAL MAS (*FI-BP*), nel ringraziare preliminarmente il rappresentante del Governo per la sollecitudine dimostrata in tale frangente, tiene a ribadire che, rispetto al caso Consalvo, ci si trova di fronte ad una vera e propria questione di natura umanitaria, che, peraltro, chiama in causa il problema dirimente della cooperazione giudiziaria bilaterale tra l'Italia e lo Sri Lanka.

In effetti, risultando, purtroppo, un vero e proprio vuoto normativo tra i due Paesi, è fortemente auspicabile che *pro futuro* si addivenga, per la salvaguardia di cittadini italiani che si trovino eventualmente in analoghe situazioni, alla definizione di una regolamentazione patizia chiara e certa in materia giudiziaria e di estradizione.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(960) FERRARA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PETROCELLI apre la discussione generale e, dopo aver preso atto che nessun commissario intende prendere la parola, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il relatore LUCIDI (*M5S*) illustra, pertanto, l’emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l’emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETROCELLI, comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sull’emendamento 3.2, pubblicato in allegato al resoconto della scorsa seduta.

Il relatore VESCOVI (*L-SP-PSd’Az*), illustra, quindi, l’emendamento 3.1, pubblicato in allegato, che riprende integralmente il contenuto dell’e-

mendamento enucleato nel precedente parere della Commissione bilancio, includendo, al contempo, anche l'emendamento 3.2.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Conseguentemente, l'emendamento 3.2 viene considerato assorbito.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETROCELLI informa che la prossima settimana, che sarà riservata, secondo le ultime deliberazioni della Conferenza dei Capi-gruppo, ai lavori delle Commissioni, verrà convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza per discutere la programmazione dei futuri lavori della Commissione.

Inoltre, si cercherà di concludere le rimanenti audizioni dei due Affari assegnati, sui rapporti con la Federazione russa e sul Corno d'Africa.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 48 (Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia), è stato audito, martedì 5 marzo scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Somalia, Abdirahman Sheik Issa, che ha fatto pervenire della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 960**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

**NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 997**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria**132^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(677-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la Commissione esteri ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 9 gennaio, finalizzate a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria e ad inserire un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(678-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la Commissione esteri ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 9 gennaio, finalizzate a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria e ad inserire un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(960-A) f2;Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (M5S) propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la 3^a Commissione ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nella seduta del 5 marzo scorso, volte a modificare l'articolo 3 del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(997-A) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (M5S) propone, per quanto di competenza, di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, atteso che la 3^a Commissione ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nella seduta del 13 febbraio 2019, volte a modificare l'articolo 3 del provvedimento, nonché alla luce del successivo parere reso alla Commissione esteri nella seduta del 5 marzo scorso.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 9, dell'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: "Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 a decorrere dell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 3.9, 5.3 e 9.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(961) Marinella PACIFICO ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), sulla base della relazione tecnica positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta di ieri, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato dei disegni in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria del criterio di delega recato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), laddove si prevede che vengano favoriti adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento di mansioni educative, di assistenza e di cura.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, andrebbe appurato l'ambito di applicazione delle «comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni» a cui fa riferimento la lettera *b*); altresì, si richiede un chiari-

mento sulla portata finanziaria della lettera c), che prevede la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in tutte le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa prevista dal comma 5, in relazione all'attuazione delle deleghe.

Con riguardo all'articolo 3, occorre valutare, per gli enti pubblici, la sostenibilità finanziaria della previsione finalizzata a garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Risulta poi necessario verificare, in relazione agli articoli 4 e 9, la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dai sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, con riferimento sia alle spese di installazione sia a quelle di gestione: con riguardo a quest'ultimo profilo, si chiede, in particolare, una verifica della corretta quantificazione degli oneri connessi all'utilizzo del server locale e del servizio di *cloud storage* nazionale, oltre che a quelli derivanti dal pagamento dei servizi resi dagli enti di certificazione e dai notai per la garanzia e la conservazione delle chiavi di decriptazione. Oltre ai costi per le strutture pubbliche, andrebbe poi chiarito se l'installazione dei sistemi di videosorveglianza comporti il diritto, per le strutture private, di usufruire di agevolazioni fiscali. Altresì, l'articolo 9 istituisce, per la copertura dell'articolo 4, un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze operativo fino al 2023, a valere sull'accantonamento dei fondi speciali di conto capitale: al riguardo, la portata temporale limitata di tale fondo non sembrerebbe idonea a garantire la copertura degli oneri a regime derivanti dall'articolo 4. Inoltre, dal momento che gli oneri a regime sono presumibilmente di natura corrente, le risorse in conto capitale potrebbero essere utilizzate a copertura delle sole spese di installazione, ma non di quelle di gestione: in caso contrario, verrebbe violato il divieto di dequalificazione della spesa previsto dalla normativa contabile. Occorre valutare poi, al comma 10 dell'articolo 4, per lo schema di decreto del Presidente del Consiglio sul piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di videosorveglianza, l'inserimento del parere anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia.

In merito poi al piano straordinario di ispezioni di cui all'articolo 5, occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza amministrativa di cui al comma 3, anche al fine di chiarire se le aziende sanitarie locali siano attrezzate a darvi attuazione, in termini di risorse umane e finanziarie disponibili.

Alla luce dei rilievi suddetti, occorre valutare di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 7 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF) SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 73 (INTEROPERABILITÀ DEL
SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE EUROPEA) E N. 74 (SICUREZZA DELLE
FERROVIE)*

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Mercoledì 6 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

*Presidenza della Presidente
CATALFO*

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 55 e connessi**

Riunione n. 1

Relatrice: GUIDOLIN (M5S)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) DE VECCHIS ed altri. – *Norme in materia di caregiver familiare*

(868) LAUS. – *Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – *Disposizioni in materia di caregiver familiare*
(Esame e rinvio)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria**78^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra l'Italia e l'Istituto universitario europeo, dell'ottobre 2018.

Ricorda, al riguardo, che l'Istituto universitario europeo (IUE), con sede a Fiesole (Firenze), è il primo e unico ateneo che fa capo all'Unione europea, nato nel 1972, con la Convenzione sottoscritta dai sei Paesi all'epoca membri delle Comunità europee, al fine di promuovere l'approfondimento post-universitario sullo sviluppo culturale e scientifico dell'Europa, con corsi di eccellenza nelle materie economica, storica, del diritto e delle scienze politiche e sociali.

Il bilancio dell'IUE, di circa 60 milioni di euro, è coperto per circa la metà dai contributi di 23 Stati membri dell'UE, firmatari della Convenzione istitutiva, secondo una ripartizione proporzionale in cui all'Italia spetta la quota del 17,16 per cento, pari a quella di Francia, Germania e Regno Unito.

Il relatore ricorda, inoltre, che nella scorsa Legislatura, con la ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede, avvenuta con legge n. 182 del 2014, si è già previsto un ampliamento delle strutture immobiliari messe a disposizione dell'Istituto.

Con il disegno di legge in titolo si provvede alla ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 3), sottoscritto il 19 ottobre 2018 dal Governo italiano e dall'Istituto universitario europeo, in cui si dispone la concessione da parte dell'Italia di un ulteriore struttura immobiliare, attualmente inutilizzata, con la finalità di stabilirvi la *School of Transnational Governance*, una nuova struttura di formazione avanzata dell'Istituto, dedicata ai grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali, a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi ed operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali.

Il presidente relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole, considerato che la ratifica in oggetto non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di conoscere quali siano gli Stati membri dell'UE che non hanno aderito alla Convenzione sull'IUE e in base a quali criteri sia stata stabilita la ripartizione dei contributi. Chiede inoltre di conoscere se gli stanziamenti previsti dal Protocollo in ratifica siano aggiuntivi e a quanto ammontano.

Si apre una discussione sull'argomento, in cui intervengono i senatori BONINO (*Misto-PEcEB*), GINETTI (*PD*), PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), FAZZOLARI (*FdI*) e MASINI (*FI-BP*).

Replica il relatore LICHERI (*M5S*) elencando gli Stati dell'UE che hanno aderito all'Istituto, con esclusione quindi di Croazia, Lituania, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. Chiarisce, inoltre, che la quota del 17,16 per cento attiene al funzionamento dell'Istituto, mentre le spese relative agli immobili di proprietà italiana sono a carico dell'Italia, come quantificati nel disegno di legge.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, propone di procedere alla votazione dello schema di parere, con l'osservazione sull'utilità di un chiarimento sull'entità del bilancio dell'IUE e sulle relative quote di ripartizione tra gli Stati aderenti, nonché sulle modalità di utilizzo delle risorse stanziare in esecuzione del Protocollo in ratifica.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo, mentre il senatore FAZZOLARI (*FdI*) preannuncia il suo voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, la Commissione approva lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che l'Istituto universitario europeo (IUE), con sede a Fiesole (Firenze), è il primo e unico ateneo che fa capo all'Unione europea, nato nel 1972, con la Convenzione sottoscritta dai sei Paesi all'epoca membri delle Comunità europee, al fine di promuovere l'approfondimento post-universitario sullo sviluppo culturale e scientifico dell'Europa, con corsi di eccellenza nelle materie economica, storica, del diritto e delle scienze politiche e sociali;

ricordato che al bilancio dell'IUE contribuiscono, secondo una ripartizione proporzionale, gli attuali 23 Stati membri dell'UE, firmatari della Convenzione istitutiva, e che all'Italia spetta la quota del 17,16 per cento;

ricordato inoltre che nella scorsa Legislatura, con la ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede, avvenuta con legge n. 182 del 2014, si è già previsto un ampliamento delle strutture immobiliari messe a disposizione dell'Istituto;

considerato che il Protocollo aggiuntivo (n. 3) in ratifica, sottoscritto il 19 ottobre 2018 dal Governo italiano e dall'Istituto universitario europeo, dispone la concessione da parte dell'Italia di un'ulteriore struttura immobiliare, attualmente inutilizzata, con la finalità di stabilirvi la *School of Transnational Governance*, una nuova struttura di formazione avanzata dell'Istituto, dedicata ai grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali, a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi ed operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si ritiene utile un chiarimento sull'entità del bilancio dell'IUE e sulle relative quote di ripartizione tra gli Stati aderenti, nonché sulle modalità di utilizzo delle risorse stanziare in esecuzione del Protocollo in ratifica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, ricorda come il disegno di legge scaturisca dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica indispensabile per la medicina e per l'esercizio della chirurgia. Attualmente, in mancanza di una normativa specifica, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il cui Capo VI (articoli 40-43) tratta del rilascio di cadaveri a scopo di studio. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano a loro volta su una norma del 1933, vale a dire l'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo prevede che siano riservati all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti entro il sesto

grado o a cura di confraternite o sodalizi e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali, esclusi i suicidi, che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (cioè fino al sesto grado). Ai sensi del regolamento citato, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche può avvenire in ogni caso solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria (articoli 8-10). L'ordinamento non prevede attualmente norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione del proprio corpo *post mortem* a fini di ricerca scientifica e di studio. Il profilo della manifestazione di volontà è infatti disciplinato soltanto limitatamente alla donazione *post mortem* di organi e tessuti a fini di trapianto dalla legge n. 91 del 1999, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

Rileva come la normativa vigente non disciplini né il percorso della donazione dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice, né la salvaguardia del principio dell'autodeterminazione e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso. Oggi l'utilizzo di singoli organi a scopo di ricerca è generalmente possibile a patto che vengano espuntati poco dopo la morte accertata, senza necessariamente seguire le procedure tecniche e normative previste per il trapianto.

In questo contesto, segnala che l'articolo 1 della proposta di legge individua l'oggetto del provvedimento nell'utilizzo a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame. L'articolo 2 incarica il Ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del proprio corpo *post mortem*. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini. L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla donazione del proprio corpo *post mortem*, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, costituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7, comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (n. 91 del 1999). Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4. I centri devono a loro volta comunicare la dichiarazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato

civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo. L'articolo 4 stabilisce che il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, individui le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme oggetto di donazione. L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite di spesa stabilito dall'articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma mentre l'articolo 6 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento. L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a due anni. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge. Il regolamento è adottato, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'articolo 8 individua la copertura finanziaria mentre l'articolo 9 abroga l'articolo 32 del regio decreto n. 1592 del 1933 che disciplina attualmente la materia.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*). Attengono a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana. Richiama in particolare quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, della salma alla famiglia entro due anni (articolo 5), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 6). Per altre disposizioni il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica». Richiama, in proposito, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (articolo 4).

Rileva che, alla luce di questo intreccio di competenze, emerge la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni. In tal senso, il provvedimento opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 7).

Segnala che rimarrebbe tuttavia da chiarire, all'articolo 5, comma 2, quali siano le istituzioni a cui carico sono rimessi gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso alla sua restituzione alla famiglia ovvero alla tumulazione o alla cremazione. Andrebbe in particolare chiarito se si tratti delle regioni o dei comuni.

Formula dunque una proposta di parere con osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Nuovo testo C. 1171 e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2019.

Il senatore Maurizio CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), *relatore*, dopo aver richiamato la discussione svolta sul provvedimento nella precedente seduta, formula, alla luce degli approfondimenti svolti, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, ricorda che il *referendum* nei due comuni oggetto del provvedimento sul distacco dalla regione Marche e la loro aggregazione all'Emilia Romagna si è svolto nel 2007 e che quindi per troppi anni non si è dato seguito alla volontà popolare. Sottolinea quindi l'esigenza di modificare la procedura in materia.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, concorda sulla necessità di un cambiamento della procedura in materia di trasferimento dei comuni da una regione a un'altra, perché il ritardo manifestatosi in questa come in altre occasioni risulta davvero eccessivo. Ritiene che in questo modo l'inerzia burocratica rischia di vanificare la volontà democratica.

Il deputato Dario BOND (*FI*) rileva che ciò che consente alla Commissione di esprimersi e all'iter del provvedimento di proseguire sono le due sentenze della Corte costituzionale che, in via interpretativa, rendono possibile procedere anche in assenza del parere del Consiglio regionale delle Marche. Ciò conferma l'esigenza di un mutamento nella procedura. Ritiene inoltre che nel parere dovrebbe essere maggiormente stigmatizzata l'inerzia del Consiglio regionale delle Marche.

Il senatore Maurizio CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), *relatore*, pur condividendo le motivazioni di fondo degli argomenti svolti dai colleghi, ritiene che nella proposta di parere siano ben evidenziate le mancanze della regione Marche. Ricorda in proposito che anche nelle audizioni svolte dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera nella scorsa Legislatura (ed i cui atti sono stati messi a disposizione dei colleghi) molti costituzionalisti avevano censurato il comportamento della regione Marche. Ritiene pertanto opportuno procedere alla votazione del parere, ricordando che anche gli attuali sindaci di Montecopiolo e Sassofeltrio hanno confermato, in base agli approfondimenti che ha potuto svolgere, la volontà delle rispettive popolazioni di procedere al distacco dei due comuni dalla regione Marche e alla loro aggregazione alla regione Emilia Romagna.

Il senatore Daniele MANCA (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e ritiene che quella della Commissione competente in sede referente sia la sede più idonea per affrontare gli aspetti ancora meritevoli di ulteriore esame. Da un lato vi è infatti l'esigenza di rispettare l'esito referendario; dall'altro lato, vi è la mancata espressione del parere del Consiglio regionale delle Marche che sostanzialmente equivale a un parere contrario. Condivide infine l'esigenza di rafforzare nel parere la critica al comportamento del consiglio regionale delle Marche.

Il senatore Maurizio CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), *relatore*, ricorda che una netta critica da parte della Commissione al comportamento del consiglio regionale delle Marche potrà comunque emergere dalla lettura del resoconto della seduta odierna.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (*FdI*) ritiene che il mancato parere del consiglio regionale delle Marche possa essere interpretato come una volontà di non creare ostacoli al perfezionamento dell'iter legislativo. Concorda comunque con l'esigenza di individuare termini chiari per l'espressione dei pareri.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*) nel concordare con quanto detto dal collega Acquaroli, rileva come il mancato parere del consiglio regionale delle Marche possa essere interpretato nel senso di voler rispettare la scelta ai cittadini espressa dal *referendum*.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 9,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9,05 alle 9,40.

ALLEGATO 1

Disegno di legge S. 733 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge S. 733, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, della salma alla famiglia entro due anni (articolo 5), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 6);

per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica»; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (articolo 4);

alla luce di questo intreccio di competenze emerge la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni; in tal senso, il provvedimento opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 7);

potrebbe risultare opportuno chiarire meglio, all'articolo 5, comma 2, quali siano le istituzioni a cui carico sono rimessi gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso alla sua restituzione alla famiglia ovvero alla tumulazione o alla cremazione; andrebbe in particolare chiarito se si tratti delle regioni o dei comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con maggior precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratti delle regioni o dei comuni.

ALLEGATO 2

Proposta di legge C. 1171 Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 1171 recante Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito;

rilevato che:

la proposta di legge, come recita il titolo, prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini;

il distacco di comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione è disciplinato dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo caratterizzato dall'iniziativa dei comuni interessati e dall'approvazione da parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa mediante *referendum*, nonché dal parere dei Consigli regionali interessati;

i *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti, con esito positivo, nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno 2007 ed è stata data comunicazione del risultato di tali referendum nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007;

l'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole con risoluzione del 17 aprile 2012 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 periodico – parte seconda);

non risulta invece espresso il parere del Consiglio regionale delle Marche;

la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, nel corso dell'esame, nella XVII Legislatura, delle proposte di legge C. 915 e C. 1202, vertenti sulla medesima materia della proposta di legge C. 1171, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21

ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere;

la sentenza n. 33 del 2011 della Corte costituzionale ha affermato che «la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato»;

la sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2009 ha inoltre affermato che deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare *sine die* il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, non conciliabile con la natura della funzione consultiva;

conseguentemente, in considerazione delle reiterate richieste di espressione del parere al Consiglio regionale delle Marche e del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, non sussistono ragioni ostative alla prosecuzione nell'*iter* legislativo;

appare opportuno, al comma 2 dell'articolo 2, al fine di evitare eventuali situazioni di stallo nella procedura di nomina del commissario, fissare un termine per l'espressione dei pareri, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi,

preso atto che, in base alle informazioni acquisite, i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio considerano tuttora persistenti le motivazioni che hanno portato all'esito referendario del 2007;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di individuare, al comma 2 dell'articolo 2, un termine per l'espressione dei pareri previsti per la nomina del commissario, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 6 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria
16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, il Procuratore ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, accompagnato dal Procuratore aggiunto, dottor Michele Prestipino

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al procuratore Giuseppe Pignatone e al procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, dottor Michele Prestipino e introduce i temi dell'audizione odierna.

Il procuratore PIGNATONE svolge una relazione concernente l'attività di contrasto alla criminalità organizzata sotto il profilo delle funzioni giudiziarie svolte nel corso dei sette anni alla guida della Procura della Repubblica di Roma. Si sofferma, in particolare, sulla morfologia degli in-

sediamenti delle associazioni criminali di tipo mafioso nella capitale e nell'ambito della competenza territoriale della Procura distrettuale. Prosegue, quindi, con la disamina degli esiti conseguiti in sede di accertamento giudiziario, per poi concludere avanzando ipotesi di intervento legislativo e di valorizzazione delle conoscenze e delle prassi maturate in sede di organizzazione dell'Ufficio requirente romano.

Il dottor PRESTIPINO interviene offrendo ulteriori elementi analitici circa la panoramica emersa da alcuni dei più rilevanti filoni di indagine sviluppati dalla Procura di Roma confermando, in particolare, la rilevanza e la pervasività delle cosiddette «piccole mafie».

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni il PRESIDENTE, i deputati SANTELLI (FI), ORLANDO (PD), BALDINO (M5S), PALAZZOTTO (LEU), MIGLIORINO (M5S), PAOLINI (Lega), BARTOLOZZI (FI) e FERRO (FDI) nonché i senatori GARAVINI (PD), GIARRUSSO (M5S) e GRASSO (Misto-LeU).

Il procuratore PIGNATONE svolge un intervento in replica offrendo chiarimenti e delucidazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il procuratore Giuseppe Pignatone e il dottor Michele Prestipino e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONE SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della seduta dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di ieri, 5 marzo 2019, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e limitato, destinata all'avvio dei Comitati per la cui istituzione la Commissione ha già deliberato, del dottor Bernardo Petralia, Procuratore Generale presso il Tribunale di Reggio Calabria, e del dottor Gianfranco Donadio, Procuratore Capo presso il Tribunale di Lagonegro, nonché del Vice Avvocato generale dello Stato Giuseppe Albenzio, avvocato Alessandro Canali, professor Maurizio Agostino Cosentino, dottor Ciro di Carluccio, Professor Pasquale Errico, dottoressa Giovanna Montanaro, professor Vincenzo Maiello, dottoressa Sabrina Pignedoli, Ufficiale Tenente di Vascello Filippo Pino, dottor Enzo Maria Simonelli, dottor Fabrizio Lotito, dottor Maurizio Fiasco, dottor Renato Scalia, don Luigi Merola, e dottor Filippo Torrigiani.

La seduta termina alle ore 22,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria**

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze,
Massimo Bitonci**

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce il tema dell’audizione

Massimo BITONCI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze*, svolge una relazione, al termine della quale prende la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, il deputato Camillo D’Alessandro (PD).

Massimo BITONCI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti.

Ugo PAROLO, *presidente*, dichiara conclusa l’audizione.

Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore».

(Deliberazione)

Ugo PAROLO, *presidente*, propone lo svolgimento dell'indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore», sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione del 13 febbraio 2019, sulla quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle ore 9,45.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare:
equità, semplificazione e rilancio del settore»**

PROGRAMMA

L'indagine conoscitiva, che avrà la durata di sei mesi, è finalizzata ad acquisire gli elementi necessari a conoscere lo stato di attuazione di due riforme rimaste non compiute nella scorsa legislatura. La prima riguarda la revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, avviata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198; la seconda il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato, materia oggetto di un disegno di legge governativo, approvato nella scorsa legislatura solo in prima lettura alla Camera, mirato a tutelare le aree agricole, incentivare la rigenerazione urbana attraverso regimi fiscali di vantaggio, semplificare la riqualificazione e favorire l'efficienza energetica del costruito attraverso demolizioni e ricostruzioni.

Lo scopo è quello di dare un nuovo impulso all'iniziativa legislativa nelle materie evidenziate, offrendo elementi di conoscenza e di riflessione. Ciò potrà essere utile ad individuare i necessari meccanismi attuativi dei provvedimenti adottati o forme aggiornate e più adeguate di interventi normativi o amministrativi. I principi ispiratori dell'indagine sono quelli dell'equità e della semplificazione della politica fiscale, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, inteso sia come fabbricati che come terreni, nonché il rilancio del settore, nei suoi molteplici aspetti economici e sociali.

Sono previste le seguenti audizioni:

- Ministro dell'economia e delle finanze o sottosegretario delegato;
- Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- Presidente o rappresentanti dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani);
- Presidente o rappresentanti dell'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani);
- Amministratore delegato della SOGEI (Società Generale d'Informatica);
- Presidente della Commissione censuaria centrale (dopo sua nomina)/Presidenti delle Commissioni censuarie locali;
- Direttore generale delle finanze e/o Direttore del sistema informativo della fiscalità;
- Direttore centrale dei servizi catastali e/o suoi singoli responsabili di settore;

-
- Comandante generale della Guardia di finanza;
 - Consiglio nazionale del notariato;
 - Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
 - Consiglio nazionale degli ingegneri;
 - Consiglio nazionale geometri e geometri laureati;
 - Associazioni della proprietà edilizia e fondiaria: ad esempio Confe-
dilizia, ARPE (Associazione romana proprietà edilizia), UPPI
(Unione piccoli proprietari immobiliari), ANCE (Associazione na-
zionale costruttori edili);
 - Associazioni di categoria del settore agricolo, ad esempio Confede-
razione generale dell'agricoltura, Coldiretti (Confederazione Nazio-
nale Coltivatori Diretti) CIA (Confederazione italiana agricoltori),
ecc.;
 - AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);
 - Docenti universitari o esperti nella materia oggetto dell'indagine
conoscitiva;
 - Garante per la protezione dei dati personali.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e successivamente la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sulle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche internazionali in materia di immigrazione

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, la deputata Laura RAVETTO (*FI*) a più riprese, il senatore Gregorio DE FALCO (*M5S*), i deputati Ivan SCALFAROTTO (*PD*), Flavio DI MURO (*Lega*) e Giorgio SILLI (*FI*), la senatrice Marinella PACIFICO (*M5S*), il deputato Piero DE LUCA (*PD*), la deputata Francesca GALIZIA (*M5S*), la senatrice Elena TESTOR (*FI-BP*), i senatori Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) e Tony Chike IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), e Eugenio ZOFFILI, *presidente*, a più riprese.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Dopo alcune richieste di precisazione della deputata Laura RAVETTO (*FI*), del deputato Piero DE LUCA (*PD*) e del senatore Tony Chike IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), interviene il ministro Enzo MOAVERO MILANESI, fornendo ulteriori chiarimenti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia il ministro Moavero Milanese e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 10,25 alle ore 10,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante dei Carabinieri Unità forestali, ambientali e agroalimentari, Gen. Angelo Agovino, e del Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Gen. Maurizio Ferla

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante dei carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari, Angelo Agovino, e del Comandante dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, Maurizio Ferla, che ringrazia per la presenza.

Angelo AGOVINO, *Comandante dei Carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari*, e Maurizio FERLA, *Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO (*M5S*), Tullio PATASSINI (*Lega*), Marzia FERRAIOLI (*FI*), la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI *presidente*.

Angelo AGOVINO, *Comandante dei Carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari*, e Maurizio FERLA, *Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione a Terni il 6 e il 7 marzo 2019 e una missione nella provincia di Perugia dal 19 al 21 marzo 2019.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,50 alle ore 15,55.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,45.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, della Direttrice generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Teresa Alvaro

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione della Direttrice generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Teresa Alvaro, accompagnata dal dottor Francesco Tortorelli, responsabile Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza e dal dottor Giovanni Caporale, referente per il CERT P.A.

Teresa ALVARO, *Direttrice generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Antonio ZENNARO (*M5S*), i senatori Adolfo URSO (*FdI*) e Paolo ARRIGONI (*Lega*), cui rispondono Teresa ALVARO, *Direttrice generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, Francesco TORTORELLI, *responsabile Direzione Pubblica Amministrazione*, e Giovanni CAPORALE, *referente per il CERT P.A.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato la dottoressa Alvaro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,30.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 6 marzo 2019

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:
Plenaria *Pag.* 67

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 6 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alvise MANIERO

Incontro con i candidati alla carica di componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)

L'incontro si è svolto dalle ore 14 alle ore 15,15.

